

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1230

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PECORARO SCANIO, BULGARELLI, CENTO, CIMA, LION, ZANELLA**

Norme per la tutela del patrimonio arboreo e arbustivo  
nelle aree urbane e nel loro territorio

*Presentata il 5 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella civiltà post-industriale le aree urbane, in particolare nelle grandi città, sono diventate una grossa componente del paesaggio e, se si vuole verificare l'equilibrio ecologico complessivo del territorio, è necessario considerarle come un mosaico di ecosistemi. Nelle aree urbane le manifestazioni più caratteristiche dei macroecosistemi sono: popolazione umana elevata come valore assoluto e densità; molteplicità e intensità degli interventi umani; eutrofizzazione degli ecosistemi biotici terrestri e acquatici; compattazione e impermeabilizzazione del suolo, nell'ambito di insediamenti e infrastrutture di trasporto; modifiche della morfologia del suolo mediante scavi e riporti; formazione di un clima urbano essenzialmente diverso da quello delle aree circostanti; uscita di rilevanti quantità di rifiuti solidi, acque di scarico, emissioni di polveri e gas, che sovracca-

ricano lo stesso ambiente urbano e l'ambiente esterno; essenziale modifica delle popolazioni vegetali e animali e delle loro biocenosi, come conseguenza dell'introduzione di altre specie.

Finché la loro espansione non rallenta o non viene arrestata, le città consumeranno continuamente superfici. Finora, nel rapporto città-campagna, a quest'ultima è stato attribuito il ruolo di spazio di riserva e compensazione: per nuove costruzioni e infrastrutture, per cave e discariche, per soddisfare il fabbisogno ricreativo dei cittadini, per la regolazione del clima urbano, eccetera.

All'interno delle aree urbane, negli ultimi decenni, si sono verificati sviluppi che hanno contribuito ad un notevole peggioramento della situazione: trasformazione del modello urbano in senso sempre più funzionale all'automobile, accelerata impermeabilizzazione, crescente fabbisogno

di superfici per ogni abitazione e per ogni insediamento industriale, crescente artificialità nell'impianto e nella manutenzione del verde urbano.

Infatti, nella pratica urbanistica corrente, l'attenzione del pianificatore è quasi esclusivamente concentrata sul « costruito », inteso sia come porzione del paesaggio già occupata da edificazioni che come parte suscettibile di esserlo. Così nei piani regolatori « normali » vengono indicate le destinazioni edificatorie delle varie aree prescelte e vengono delineati gli sviluppi futuri del tessuto urbano e delle sue infrastrutture portanti.

Oggi questo modo di operare mostra ampiamente i suoi limiti operativi e le sue gravi carenze.

La società contemporanea si trova nella condizione di potere e dovere dedicare molto più interesse ed energie alla qualità ambientale dei propri paesaggi e ad annettervi grande peso nella determinazione della più generale qualità della vita.

Il susseguirsi di eventi disastrosi sul territorio e la presa di coscienza del valore di tutto il paesaggio all'interno dei più complessi rapporti ecosistemici, indipendentemente dal suo immediato valore economico, hanno determinato la nascita e lo sviluppo nelle società più avanzate della disciplina generalmente nota come « pianificazione ecologica ».

Per il miglioramento dei livelli qualitativi del paesaggio urbano si è venuto nel tempo elaborando e raffinando un nuovo strumento operativo che si può sovrapporre o affiancare agli strumenti urbanistici vigenti ed occuparsi in maniera più specifica dello scenario urbano, in particolare delle aree non edificate e verdi.

La cosiddetta « forestazione urbana » è un'idea che trova origine nel tipo di insediamento abitativo caratteristico soprattutto dell'Europa e dell'America settentrionale.

Nella nostra situazione urbanistica, la forestazione urbana sta trovando un suo possibile spazio applicativo nelle periferie urbane di più recente realizzazione. Sorge così la necessità di incrementare la presenza arborea nei centri urbani, ma so-

prattutto di tutelare e salvaguardare quella esistente. Interessante opportunità di arricchimento delle immagini percettive e di miglioramento delle qualità ecologiche più generali dell'ambiente urbano è data dalla possibile creazione di fasce boscate di quinta e di contorno delle aree costruite, mediante la densa piantagione di cintura di separazione — fisica ma anche simbolica — fra città e campagna, che però implica l'assunzione di precise scelte urbanistiche per tempi di applicazione anche piuttosto lunghi.

Nell'ambito di un'unica strategia di salvaguardia del patrimonio arboreo ed arbustivo insistente su aree urbane la presente proposta di legge si pone esplicitamente il fine di preservare dall'abbattimento e da danneggiamenti gravi le alberature cittadine nonché di regolamentare l'opera di potatura degli alberi in città.

Nelle aree urbane le piante arboree ed arbustive, oltre a ricoprire un ruolo paesaggistico e sanitario, assumono spesso una valenza elevatissima sul piano strettamente botanico e storico-culturale (esemplari unici per specie, età o dimensioni; piante inserite in parchi o giardini storici).

Le disposizioni di legge prospettate, quindi, lungi dal voler rappresentare un elemento puramente vincolistico, perseguono l'obiettivo di:

attivare le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e delle singole amministrazioni comunali riguardo al tema della tutela del verde cittadino;

censire e mappare l'intero patrimonio arboreo nazionale di estrema valenza botanica o storico-culturale;

promuovere una coscienza civica fondata sull'idea del verde urbano come patrimonio comune, escludendo una visione privatistica dell'ambiente.

Nel dettaglio appare importante richiamare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla definizione di

norme generali, valide per l'intero territorio nazionale, attraverso le quali:

vengano fissati i criteri in base ai quali i comuni saranno chiamati ad eseguire singoli censimenti del verde urbano di elevato pregio;

si omogenizzi il lavoro, cui le singole amministrazioni comunali sono chiamate, di rilascio di apposite autorizzazioni all'abbattimento o alla capitozzatura di alberature o arbusti;

si stabiliscano le norme tecniche di massima cui deve risultare necessario attenersi per l'esecuzione di operazioni di potatura di alberature cittadine.

Le singole amministrazioni comunali, ai sensi dell'articolo 4 della proposta di legge in oggetto, dovranno redigere un elaborato tecnico in cui siano censite e classificate le essenze vegetali di elevato pregio presenti nel territorio mentre, come previsto dall'articolo 5, le stesse amministrazioni potranno produrre, in base a motivata domanda di soggetti pubblici o privati, una autorizzazione all'abbattimento o alla capitozzatura degli alberi non compresi nel suddetto elaborato. È peraltro previsto che le citate autorizzazioni possano essere concesse (articolo 6) in provati casi di inderogabile necessità e mancanza di soluzioni alternative nel corso di realizzazione di opere pubbliche, per motivi di sicurezza o per motivazioni tecnico-agricole.

L'opera di catalogazione di esemplari arborei od arbustivi, di cui risulta necessario garantire in ogni caso la salvaguardia, nega decisamente una impostazione puramente censoria del provvedimento legislativo, inquadrandolo in un'opera di tutela mirata del verde.

L'esigenza di organicità e di esaustività di un piano normativo a tutela delle essenze legnose in ambito urbano non poteva prescindere dalla necessità di preservare le stesse da alterazioni gravi del

loro spazio vitale e più genericamente da danneggiamenti cui esse possono essere soggette (articolo 8). Il controllo, in tali casi, è demandato agli uffici comunali competenti alla tutela del verde.

Un elemento utile alla corretta gestione del verde cittadino viene introdotto dalla presente proposta di legge agli articoli 3 e 7, nei quali si prevede da un lato (articolo 3) l'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di criteri tecnici di potatura, di formazione ed allevamento in ambiente urbano e dall'altro (articolo 7) il controllo sulle stesse opere da parte del Corpo forestale dello Stato e dei singoli uffici comunali preposti alla tutela ed alla gestione del verde.

I deleteri effetti di ordine paesaggistico, agronomico e fitosanitario connessi all'attuale mancanza di una normativa che sancisca dettami generali circa le modalità di esecuzione delle operazioni di potatura di alberature urbane sono noti ad ogni operatore, tecnico od amministratore sensibile alle problematiche del verde in città.

Appare opportuno porre in rilievo, nel testo in oggetto, quanto previsto dagli articoli 9 e 10, relativi alle sanzioni per i contravventori delle prospettate norme di legge. Viene infatti introdotto, oltre ad una ammenda il cui ammontare è compreso fra 1 e 10 milioni di lire, il concetto di ripristino dello stato dei luoghi non attraverso l'esecuzione di una semplice quanto generica piantumazione sostitutiva, ma attraverso la reintegra di un patrimonio arboreo pari al valore di mercato di quello danneggiato. L'introduzione della stima del danno sulla base del valore di mercato del bene non risulta di poco conto, in quanto è connessa alla possibilità di valutare il danno ambientale prodotto con l'abbattimento o il danneggiamento dell'esemplare arboreo o arbustivo, riconoscendo allo stesso, di conseguenza, la sua valenza botanica, paesaggistica, sanitaria e storico-culturale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Oggetto e finalità della legge).*

1. La Repubblica riconosce l'importanza che la vegetazione arborea ed arbustiva riveste ai fini paesaggistici, culturali e igienico-ambientali, e tutela ed incrementa il patrimonio naturale, arboreo ed arbustivo all'interno delle aree urbane e nei territori limitrofi.

2. Le amministrazioni locali, in coerenza con le finalità di cui al comma 1, assicurano nelle aree urbane, come definite dall'articolo 2, la corretta manutenzione ed il migliore stato di conservazione del patrimonio arboreo ed arbustivo.

3. È fatto obbligo alle amministrazioni locali di:

a) preservare dall'abbattimento la vegetazione arborea cittadina di rilevanza paesaggistica, botanica o storico-culturale;

b) prevenire danni alla vegetazione arborea cittadina derivanti da gravi alterazioni del suo spazio vitale;

c) regolamentare l'attività di potatura degli alberi ornamentali nelle città.

## ART. 2.

*(Ambito di applicazione).*

1. Ai sensi della presente legge si intendono per aree urbane quelle perimetrate ai sensi dell'articolo 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano al patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato.

3. I proprietari, i possessori, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, pubblici o privati, di terreni o soprassuoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono

tenuti all'osservanza di quanto previsto dalla presente legge.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai vivai.

#### ART. 3.

*(Competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, predispone un elenco delle specie arboree ed arbustive, i criteri in base ai quali devono essere compilati, dalle singole amministrazioni comunali, gli elenchi di cui all'articolo 4, comma 5; i criteri di potatura, di formazione e di allevamento da adottare in ambiente urbano, distinti per singole specie arboree o arbustive.

#### ART. 4.

*(Competenze degli enti locali).*

1. Le amministrazioni comunali tutelano ed incrementano all'interno dei propri territori tutte le alberature pertinenti a strade e piazze pubbliche, a parchi e giardini pubblici e privati, nonché a compendi di edifici e caseggiati.

2. Su tutto il territorio urbano è vietato:

a) abbattere, rimuovere, danneggiare o modificare in modo essenziale la struttura degli alberi;

b) cambiare la destinazione d'uso di parchi o giardini pubblici;

c) abbattere le alberature di parchi o giardini privati e di compendi di edifici e caseggiati, nonché cambiare la destinazione delle aree soggette a vincolo monumentale o inserite nei piani regolatori e nei piani territoriali paesistici;

d) usare il suolo ed il sottosuolo, in modo da provocare il degrado della vegetazione e della copertura arborea delle aree di cui alle lettere b) e c);

e) costruire opere pubbliche che comportano l'attraversamento del traffico automobilistico di parchi e giardini pubblici e privati.

3. Nelle aree alberate vincolate ai sensi della presente legge sono vietati l'esposizione o l'allestimento di cartelli pubblicitari di qualsiasi dimensione. È fatta salva la segnaletica stradale e turistica.

4. Gli allestimenti di cui al comma 3, già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere rimossi entro un anno dalla medesima data.

5. Le amministrazioni locali, per poter accedere ai finanziamenti statali, selezionano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le alberature di particolare pregio botanico o storico-culturale, redigendo appositi elenchi in conformità ai criteri indicati nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di cui all'articolo 3.

6. La selezione di cui al comma 5 deve essere effettuata da un tecnico agronomo, botanico o tecnico con diploma universitario in produzioni vegetali o in tecniche forestali, iscritto al competente ordine professionale, e deve essere accompagnata da:

a) corografia, in scala 1:10.000 con la localizzazione degli esemplari selezionati;

b) relazione tecnica esplicativa in cui gli esemplari di cui alla lettera a) siano numerati e classificati botanicamente, specificando per ciascuno di essi l'età e la circonferenza minima del tronco, misurato ad un metro dalla base.

7. Copia dell'elaborato di cui al comma 6 del presente articolo deve essere inviato alle associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

#### ART. 5.

*(Adempimenti ed autorizzazioni).*

1. Tutti i soggetti, pubblici o privati, che intendono procedere all'abbattimento, alla

capitozzatura o ad interventi di taglio più consistenti rispetto a quanto previsto per l'ordinario allevamento delle essenze arboree di età superiore a cinque anni, devono presentare apposita richiesta al sindaco o all'assessore appositamente delegato per ottenere la relativa autorizzazione.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere controfirmata da un tecnico agronomo, botanico o tecnico con diploma universitario in produzioni vegetali o in tecniche forestali e deve essere corredata da:

a) relazione generale riportante i motivi per cui gli interventi di cui al comma 1 si rendono necessari, nonché la natura ed i tempi di esecuzione degli stessi;

b) planimetria, in scala 1:500, con l'esatta ubicazione delle piante oggetto dell'intervento;

c) documentazione fotografica.

3. L'autorizzazione all'abbattimento di cui al comma 1 è in ogni caso negata se l'alberatura per la quale la richiesta è avanzata risulta compresa negli elenchi comunali di cui all'articolo 4, comma 5.

#### ART. 6.

*(Deroghe).*

1. L'abbattimento, l'estirpazione ed il contenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo sono comunque sottoposti all'autorizzazione di cui al comma 2 e possono essere effettuati esclusivamente per le seguenti esigenze:

a) esecuzione o manutenzione di opere di pubblica utilità quando ne sia dimostrata l'inderogabile necessità e l'impossibilità tecnica ed economica di soluzioni alternative;

b) sfoltimento o potatura di filari di alberi o di parchi e giardini per un più

equilibrato sviluppo vegetativo o per ragioni fitosanitarie;

c) allontanamento dagli edifici di alberi o contenimento delle chiome per comprovati motivi di sicurezza documentati con apposita relazione tecnica da un agronomo.

2. L'autorizzazione per le operazioni di cui al comma 1 è concessa dal sindaco o dall'assessore delegato.

3. Copia dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve essere immediatamente trasmessa alle associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e al coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato che, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della medesima, possono presentare ricorso al sindaco, che decide entro un mese dal ricevimento del ricorso medesimo.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è negata in tutti i casi nei quali non sia dimostrata e documentata l'inderogabilità delle operazioni di cui al comma 1.

5. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere accompagnata, ove il sindaco o l'assessore delegato lo ritengano opportuno, da un atto d'obbligo che il concessionario dovrà sottoscrivere per il reimpianto di un numero di piante almeno pari a quelle abbattute.

#### ART. 7.

##### *(Potature).*

1. Le potature di allevamento o di mantenimento del verde pubblico, limitate ai casi di effettiva necessità, principalmente dirette a mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi delle piante ovvero ad assicurare condizioni di stabilità del patrimonio arboreo al fine di garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica, sono preventivamente autorizzate dal coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato ed eseguite nel rispetto dei regolamenti fitosanitari vigenti.

## ART. 8.

*(Danneggiamenti).*

1. Tutti gli interventi di scavo, di scasso o di bitumatura, che per varie ragioni si rendono necessari in corrispondenza della proiezione a terra della chioma di essenze arboree, devono ricevere espressa autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti alla tutela del verde cittadino. L'autorizzazione si esprime circa la compatibilità delle opere prospettate con le esigenze ecologiche ed agronomiche delle piante interessate e può indicare interventi mitigatori o necessità di reimpianti.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa esclusivamente nei casi in cui non si rendano praticabili interventi alternativi e non riguardi gli esemplari censiti nei singoli elenchi di cui al comma 5 dell'articolo 4.

3. Sono vietati accensioni di fuochi, scarichi e depositi di materiali inquinanti e nocivi alle piante, nonché accumuli di materiale di risulta o simili nell'area di incidenza delle piante.

4. È vietato qualsiasi tipo di affissione che provochi danni alle piante.

## ART. 9.

*(Sanzioni).*

1. Chiunque contravviene a quanto disposto dalla presente legge è punito con l'ammenda da lire 1 a lire 10 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Qualora l'illecito sia compiuto ai danni di una delle specie indicate negli elenchi di cui al comma 5 dell'articolo 4, si applica l'ammenda prevista dal comma 1, aumentata dal doppio al quintuplo.

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono destinati ad interventi di tutela e di salvaguardia del patrimonio arboreo ed arbustivo.

4. Il Corpo forestale dello Stato, gli organi di polizia giudiziaria, gli organi di

polizia locale e le guardie volontarie degli enti territoriali che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale provvedono alla vigilanza ed all'accertamento delle trasgressioni.

ART. 10.

*(Ripristino dello stato dei luoghi).*

1. Chiunque, senza autorizzazione, rimuove, danneggia o modifica in modo essenziale la struttura di alberi protetti è tenuto, oltre al pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 9, al ripristino dello stato dei luoghi o a provvedere ad una nuova piantatura corrispondente al valore di mercato degli alberi rimossi o distrutti, ovvero ad eliminare le altre conseguenze del comportamento illecito.

2. Se non è possibile individuare una piantagione sostitutiva, il responsabile è tenuto a pagare al comune, per gli alberi da lui rimossi o distrutti, una somma di risarcimento la cui entità corrisponde al valore di mercato degli alberi rimossi o distrutti.

ART. 11.

*(Utilizzazione delle somme pagate a titolo di risarcimento).*

1. Le somme di cui all'articolo 10, comma 2, pagate a titolo di risarcimento sono utilizzate per la creazione di nuove piantagioni di alberi, nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge.

ART. 12.

*(Obblighi delle regioni).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono adeguare la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.

## ART. 13.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 miliardi per gli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo del Ministero dell'ambiente. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0015250\*